

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CFA

(2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 084/CFA– RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. TAVERNESE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €300,00;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S., ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. ASCRITTA AD ALTRI SOGGETTI – nota n. 3553/794pf14-15/AA/ac del 16.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016)**

Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Tavernese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 23 del 7.1.2016) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, il Tribunale Federale Territoriale di Catanzaro le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €300,00 e un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella Stagione 2015/2016 nel Campionato di Seconda Categoria, in conseguenza della condotta ascritta al calciatore Bruno Nicola e comunque di tutti i soggetti che hanno svolto attività in suo favore nel corso del Campionato dilettantistico di Terza Categoria – Stagione 2014/2015, e ciò a sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., atteso che il Bruno Nicola, dirigente della ASN Pietro Mancini Torre Alta, poi dimessosi, veniva schierato in campo quale tesserato della A.S.D. Tavernese in alcune gare valedoli per il Campionato di Terza Categoria.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito l'insussistenza delle violazioni contestate, con specifico richiamo all'art. 49 del Regolamento L.N.D. - Titolo VIII, che nulla dispone in ordine alla pretesa di incompatibilità tra la carica di dirigente di una società di calcio e la qualità di calciatore tesserato con altra società affiliata che, peraltro, sussiste limitatamente alla assunzione di cariche dirigenziali in altre società affiliate.

Osservando, comunque, che tale situazione non aveva inciso sul regolare andamento delle rispettive attività in quanto le funzioni esercitate dal Bruno erano diverse e le due Società militavano in settori agonistici diversi: Campionato di Terza Categoria e Settore Giovanile, con esclusione, quindi, di possibilità di conflitto di interessi.

Chiedeva, comunque, la revoca della penalizzazione di un punto in classifica che avrebbe falsato l'andamento del Campionato in corso regolarmente svolto dalla ricorrente che è in lizza per la promozione in Prima Categoria.

Alla seduta del 19.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – III^a Sezione – è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto come da dispositivo.

Osserva, peraltro, a tal uopo questa Corte che gli addebiti contestati alla ricorrente sono sussistenti per il chiaro disposto, al quale si rimanda, di cui al Regolamento L.N.D. – Titolo VIII – art. 49 (incompatibilità e divieti) lett. “C”.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Tavernese di Montalto Uffugo (Cosenza) riduce la sanzione inflitta alla sola ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- **GASPERINI CLAUDIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE PRO TEMPORE A.C.D. NUOVA BOLGIANO;**

- **ROTOLO FEDERICO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO;**

- **COSTA MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AS ASSAGHESE CALCIO, E DELLE SOCIETÀ:**

- **ACD NUOVA BOLGIANO E AS ASSAGHESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3758/1063pf14-15/GC/vdb del 21.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)**

Con atto del 20.1.2016, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015 del predetto Comitato e comunicata solo in data 14.1.2016) con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Gasperini Claudio (all'epoca dei fatti, Presidente della società ACD Nuova Bolgiano), del sig. Rotolo Federico (all'epoca dei fatti, calciatore e vice Capitano della AS Assaghesse Calcio), del sig. Costa Massimo (all'epoca dei fatti, calciatore e Capitano della AS Assaghesse Calcio), della società ACD Nuova Bolgiano a titolo di responsabilità diretta e della società AS Assaghesse Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., tutti i deferiti sono stati prosciolti.

Il reclamo è fondato.

Coglie nel segno la censura di travisamento dei fatti, formulata dal Procuratore Federale nei confronti della sentenza di prime cure.

Ed invero, il Tribunale Federale Territoriale ha, del tutto erroneamente, ritenuto che, con l'atto di deferimento di cui è giudizio, la Procura Federale avesse inteso contestare ai soggetti deferiti la commissione di un illecito sportivo; l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure risulta confermato dalla circostanza che il Tribunale ha sollecitato, anche per iscritto, la Procura Federale a riformulare l'atto di deferimento; richiesta che, al di là della irrivalenza della stessa, dimostra, *per tabulas*, il fraintendimento in cui è incorso il Tribunale.

Ciò posto, questa Corte rileva come dagli atti di causa emerga, in modo chiaro, la responsabilità di tutti i deferiti per avere violato i fondamentali principi di comportamento di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.S..

Più specificatamente, è evidente che il sig. Gasperini Claudio (all'epoca dei fatti, Presidente della società ACD Nuova Bolgiano) abbia apertamente violato il fondamentale canone di lealtà, atteso che, pur essendo consapevole del fatto che il sig. Manti Domenico non poteva svolgere le funzioni di assistente arbitrale in favore della AS Assaghesse Calcio (consapevolezza derivante dalla conoscenza diretta che il Gasperini aveva del Manti, per essere quest'ultimo il padre di un calciatore tesserato per la società ACD Nuova Bolgiano di cui il Gasperini era, all'epoca dei fatti, Presidente), ha acconsentito che il Manti fungesse da assistente arbitrale, salvo, poi, denunciare la violazione delle norme federali al fine di ottenere (come poi effettivamente avvenuto) la vittoria a tavolino di una partita che la sua squadra stava perdendo sul campo.

Quanto, invece, alla posizione del sig. Costa Massimo e del sig. Rotolo Federico, rispettivamente Capitano e vice Capitano della AS Assaghesse Calcio, non vi è dubbio che anche i predetti tesserati

abbiamo violato i fondamentali principi di comportamento di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1bis, comma 1, C.G.F., per avere, il primo, attestato, falsamente, mediante la sottoscrizione della distinta di gara, che il sig. Manti Domenico fosse un soggetto tesserato per la F.I.G.C. e, come tale, abilitato a svolgere le funzioni di assistente arbitrale; il secondo, per avere scelto, quale assistente arbitrale, un soggetto non tesserato per la F.I.G.C. e, come tale, non abilitato a svolgere le predette funzioni.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al sig. Gasperini Claudio la sanzione della inibizione per anni 1, al sig. Rotolo Federico la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e al sig. Costa Massimo la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara nonché l'ammenda di € 1.000,00 alla società ACD Nuova Bolgiano e l'ammenda di €300,00 alla società AS Assaghesse Calcio.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DI:

- **SIG. BRULLI BRUNO, PRESIDENTE *PRO TEMPORE* C.S. TREVIGLIESE ASD;**
- **SOCIETÀ C.S. TREVIGLIESE ASD,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 4331/1081pf14-15/SS/fda del 4.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015)

Il Procuratore Federale Aggiunto della F.I.G.C. ex art. 37 C.G.S. ha proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lombardia di cui al Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015 con la quale non accoglieva il deferimento proposto nei confronti del sig. Brulli Bruno, Presidente della ASD Ac Trevigliese nella stagione 2014/2015, per la violazione del dettato di cui all'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in riferimento all'articolo 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere permesso o comunque, non impedito che il tecnico Francioso Antonio svolgesse attività tecnica sino al 1.3.2015 a favore della ASD Ac Trevigliese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili rispettivamente al Presidente e al proprio tecnico.

In particolare il Tribunale Federale Territoriale ha rilevato che dal disposto degli artt. 34 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF emerge soltanto l'obbligo a carico dei tecnici di richiedere il proprio tesseramento, senza fare alcuna menzione agli adempimenti o agli obblighi successivi. Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato che il sig. Brulli Bruno per se e per la Società ASD Ac Trevigliese ha dimostrato e provato durante il giudizio di aver regolarmente richiesto alla F.I.G.C. – settore tecnico il tesseramento dell'allenatore sig. Francioso Antonio prima del suo impiego producendo copia della lettera raccomandata di richiesta tesseramento datata 18.2.2015, inviata regolarmente al settore tecnico il 19.2.2015, nonché dell'attestazione di consegna alla F.I.G.C.- settore tecnico datata 23.2.2015, in ottemperanza ad ogni e qualunque obbligo discendente dalla norma che nell'atto di riferimento si assume violata. Inoltre il Tribunale Federale Territoriale ha richiamato quanto previsto nel comunicato n. 1 LND per la Stagione Sportiva 2015/2016 al punto 10 rubricato "persone ammesse al recinto di giuoco" laddove si prevedono le disposizioni relative agli allenatori abilitati al settore tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso).

Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Federale Aggiunto per violazione o falsa applicazione degli artt. 38, 1 comma delle NOIF, 34, 1 comma, del regolamento del settore tecnico e del punto 10 del comunicato n. 1 LND per la Stagione Sportiva 2015/2016.

In tale ricorso il Procuratore afferma che la circostanza che la normativa richiamata non preveda il momento perfezionativo del tesseramento non può e non deve significare che il tutto sia riconducibile essenzialmente ad una mera attività iniziale da parte del soggetto richiedente.

A sostegno del ricorso sono richiamate altresì le note per la compilazione del modulo di tesseramento annuale emesse dal settore tecnico laddove sul punto si precisa che "solo il ricevimento della suddetta tessera, da parte del tecnico, indica che il tesseramento è stato registrato con successo e permette al tecnico stesso di accedere al terreno di gioco". Quanto al richiamo del punto 10 del comunicato n. 1 della LND il ricorrente ha rilevato che esso doveva essere preso in considerazione nella sua interezza, ciò che non è avvenuto da parte del Tribunale Federale Territoriale.

Infine il ricorrente ha rilevato che il tecnico ha richiesto ed ottenuto i benefici di cui all'art. 32 sexies C.G.S. assumendo ogni responsabilità per entrambe le ipotesi violative contestate.

La Corte Federale di Appello ritiene di dover respingere l'appello proposto e confermare la decisione assunta dal Giudice di primo grado in quanto il ricorso in oggetto attiene alla posizione del Presidente della Società che si rivela esente da responsabilità essendo la normativa in materia (art. 34 comma 1 del regolamento del settore tecnico e 38 comma 1 delle NOIF) relativa agli adempimenti dovuti per i tecnici in materia di tesseramento.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Pubblicato in Roma il 3 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio